

Pubblicato il 14/12/2020

N. 02482/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Fraschini, Antonello Mandarano, Vincenza Palmieri, Maria Giulia Schiavelli e Paolo Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via della Guastalla, 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento -OMISSIS-del 3 agosto 2020, emesso dal Direttore di Area della Direzione Casa del Comune di Milano - Area Assegnazione Alloggi di ERP - Ufficio contenzioso e attività di supporto, consegnato a mani il 5 agosto 2020, di rigetto del ricorso avverso il precedente provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 15 del Reg. Reg. n.4/2017, emesso in data 10 giugno 2020 dal medesimo Direttore di Area; e di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatrice nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Katuscia Papi e trattenuta la causa in decisione, come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di variazione in riduzione del punteggio della ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p.;
- i soggetti che, per effetto della variazione disposta dal Comune, venivano a precedere -OMISSIS- nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

Rilevato che:

- parte ricorrente notificava l'atto introduttivo a uno solo dei controinteressati, - OMISSIS-;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;

Dato atto che:

- l'integrazione del contraddittorio, nelle modalità di seguito indicate, assorbe le questioni, emerse negli atti di causa, afferenti alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo al controinteressato -OMISSIS-, posta in essere da parte ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- il Collegio, per conseguenza, si esime da una compiuta disamina della questione medesima;

Ritenuto congruo, per tutto quanto precede:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;
- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto altresì:

- di fissare, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 21 gennaio 2021;
- di stabilire che la decisione sulla spese della fase cautelare verrà demandata al provvedimento con il quale la stessa sarà definita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione;
- autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;
- fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 21 gennaio 2021.

Rinvia al provvedimento che definirà la fase cautelare la statuizione sulla spese di lite della stessa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente stessa e gli altri soggetti menzionati nel presente atto.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi da remoto con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.